

“Officium” e “humanitas” per Juan Iglesias

1. La sensibilità della giunta municipale di Madrid, intitolandogli una strada nel termine canonico del decennale della scomparsa¹, ha voluto ricordare alla comunità della capitale e della Spagna tutta, direi a tutti quelli che dal mondo intero visitano l'affascinante città, la figura di un grande spagnolo² il quale fra i suoi poliedrici interessi aveva la coltivazione della storia e l'insegnamento del diritto, del diritto romano in particolare che costituì la sua esclusiva attività professionale: Don Juan Iglesias Santos³.

Non è il primo, e certamente non l'ultimo riconoscimento per lo scienziato, che era stato nominato Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, insignito della Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, e del prestigioso Premio Principe de Asturias. Ma la giunta ha sottolineato, antepoendolo al nome nella targa toponomastica, il titolo di professore, che era a Lui il più gradito.

La grande famiglia internazionale dei romanisti ne è inorgogliata e grata.

In particolare quella italiana, con cui Juan Iglesias, schivo di relazioni mondane e dedito piuttosto a coltivare studi molteplici profondi, ebbe intensi e costanti contatti, specie con personalità di enorme rilievo quali Vincenzo Arangio-Ruiz⁴,

¹ Las Vegillas, Salamanca, 2 agosto 1917 – Madrid 3 maggio 2003.

² In una occasione ebbi a notare, senza alcuna intenzione di piaggeria, che Juan Iglesias era “un maestro que compendia en si mismo lo mejor del pueblo español. El ha hecho suyos - lo digo sin hacer de menos a ninguna de las culturas ibéricas ñ el refinado espíritu investigador salmantino, la orgullosa preocupación asturiana por la *Hispaniae laus*, el sentido catalán de la *diligentia patris familias* y de la *fides*, la consciencia de la naturaleza cosmopolita de nuestro vivir, hoy, que proporciona ese crisol que es Madrid” (v. *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 13, 2001, 252).

³ La cerimonia dell'apposizione della targa “Calle del Profesor Juan Iglesias”, una strada “recondita pero hermosa” come Lui l'avrebbe gradita, è avvenuta il 21 marzo 2013 primo giorno di primavera, alla presenza tra altri del figlio Juan Iglesias-Redondo anch'egli professore di diritto romano e che ne è il perfetto clone, del Decano della Facoltà di Giurisprudenza, dell'ultimo suo allievo cattedratico, il devoto Javier Paricio. Ne ha dato notizia J. Casas nel periodico scientifico caro all'onorato *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 26, 2013, 355 ss.

⁴ L'Arangio-Ruiz, il *princeps Italicorum Romanistorum*, l'antivigilia e la vigilia della sua scomparsa stava scrivendo una lettera proprio all'Iglesias per partecipare ai festeggiamenti per il venticinquesimo anno di insegnamento. Di quell'ultima pagina, datata Roma 31 gennaio 1964, manoscritta incompleta, la lungimiranza dei familiari permise la pubblicazione in *Labeo* e poi con una mia premessa anche nel primo degli *Opuscula* editi fuori commercio dal Centro di Studi romanistici in Napoli intitolato al Maestro che, benché avesse concluso la sua carriera accademica a

Francesco De Martino⁵, Antonio Guarino⁶.

2. Non se ne vuole qui riproporre un necrologio⁷, né osare di penetrare nella sua personalità umana e di studioso. Non ne avrei gli strumenti⁸, e sarebbe irri-guardoso⁹.

Roma, è sempre stato considerato “romanista napoletano”. In quella lettera l’Arangio-Ruiz non si limitava ad un messaggio di felicitazioni ed auguri, ma si intratteneva sugli studi comuni coinvolgendo se stesso, quasi un presagio e un messaggio. Ricapitolava la propria attività partendo dagli anni 1921-1923 che videro la prima edizione delle *Istituzioni*, e notava che anche la produzione monografica del collega spagnolo era “quantitativamente di gran lunga superata” dalle “varie e preziose edizioni” del manuale. Si poneva perciò “una specie d’interrogativo psicologico circa la confluenza delle due attività nella stessa persona”; e concludeva che “le due attività si possono considerare alquanto difficili ad essere praticate dallo stesso uomo in eguale misura”. La missiva, che però rimase tronca, terminava così: “Ella, Caro Iglesias, ha fatto la Sua scelta nella forma di una vera e propria consacrazione religiosa ... per offrire all’educazione romanistica dei giovani, tanto necessaria alla legislazione e all’amministrazione della giustizia nei nostri paesi, un’opera di sintesi del diritto privato romano, che non solo è scritta con esemplare chiarezza, ma è stata composta approfondendo per entro la letteratura specializzata tutti i problemi, trascogliendo fra le soluzioni proposte per ciascuno quella che Le è parsa la migliore e sottoponendo quest’ultima alla controprova della inclusione entro il sistema, per modo che vi si incastrino, se non con una certezza che non è raggiungibile nei nostri studi, con la massima probabilità e coerenza”. Quanto agli studi particolari, essi erano stati orientati sempre a cogliere “ulteriori rapporti che legano il diritto con altri aspetti della civiltà romana”.

⁵ Nonostante le diversità dei credi, delle ideologie e degli interessi di studio, i due grandi romanisti intrattenevano un’eccellente relazione personale per la reciproca stima: v. *infra* nt. 9.

⁶ Qui basti ricordare che proprio Guarino propose la nomina di Iglesias a membro ordinario dell’Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli disposta all’unanimità.

⁷ Da ultimo, se non vado errato, ha delineato tratti della operosa vita di Juan Iglesias, J. Paricio: *Ars Juris: Juan Iglesias, en el recuerdo*, in *SDHI*. 75, 2009, 493 ss.

⁸ La maggiore opera letteraria di Iglesias, una “novela Unamunesca” quale è stata definita *Don Magin, professor y martir* (1971, in 3° edizione 2008) ha avuto un successo di critica enorme per un’opera del genere. Ebbene, non saprei di certo penetrarla a fondo. Altrettanto devo dire dell’insieme di riflessioni e spunti critici pubblicati su un quotidiano e messi insieme nel volume *Surcos* del 1978: solchi o sentieri che dovrebbero indirizzare i nostri comportamenti etici e pratici.

⁹ La sua attività didattica ebbe inizio dall’anno accademico 1935-36 in Salamanca, e poi si è svolta nelle Università di Barcellona, Madrid, Oviedo, Valladolid per chiudersi nel 1985 a Madrid per una crudele disposizione legislativa che anticipò inaspettatamente la messa fuori ruolo dei docenti universitari, di cui l’Iglesias fu molto amareggiato, tant’è che non accettò il titolo di Emerito, e per lungo tempo si mantenne lontano da ogni manifestazione dell’Università con qualche eccezione dettatagli dalla sua etica, come accadde quando associazioni di suoi ex discenti lo pregarono di potergli dimostrare con una manifestazione pubblica la loro riconoscenza ed il loro affetto (Salon de Grados, Universidad Complutense de Madrid 28 novembre 2001). L’ultima sua apparizione pubblica nell’ambito universitario, a cui non seppe sottrarsi, avvenne nel 2003 per ricordare Francesco De Martino scomparso l’anno prima. Dell’esperienza in Salamanca Iglesias era grato soprattutto a Miguel de Unamuno (il “segundo don Miguel” soleva dire), che era stato

Egli infatti, oltre che autore di saggi ed opere di sintesi di diritto romano, sentiva l'urgere dentro di sé del bisogno di esprimersi, in prosa ed in rima, nel campo della filosofia, della narrativa, dell'arte del dire. Cattolico convinto ed osservante. Aveva della famiglia, di quella d'origine (adorava la madre Teresa) e di quella che aveva creata con la Signora Carmen (allietata da una folla di figliuoli), una concezione e quindi un riguardo totalizzante. Ma la pratica religiosa e le incombenze che l'affetto per la cerchia familiare gli dettava non lo sottrassero mai ai suoi doveri civici pur in momenti critici della vita politica della sua amata patria, all'attività scientifica e didattica ed a responsabilità nell'organizzazione accademica.

Le poche notazioni che seguono soddisfano soltanto il mio intimo bisogno di aggiungere a tante altre una personale testimonianza, giacché ho avuto la ventura di conoscerlo personalmente da giovane apprendista stregone e di restare con Lui in contatto (a dire "in corrispondenza" direi una bugia) anche nei decenni successivi sino alla sua scomparsa. E perché nel rileggere di recente sue opere ritengo (spero) di aver compreso certe profondità del pensiero, sparso in tanti scritti, che "la elegancia y la economía de prosa que le fueron características"¹⁰ quasi nascondono.

3. Sin dal primo contatto rimasi affascinato. Di lui avevo consultato, poi letto compatibilmente con la mia conoscenza della lingua, il *Derecho Romano. Instituciones de derecho privado*¹¹, riedito¹² nel 1958, anno in cui mi iscrissi all'Università e quale 'allievo interno' fui ammesso a frequentare gli Istituti giuridici e la relativa aggiornatissima biblioteca. Quando poco dopo la laurea, al seguito del Professore Guarino che era stato invitato a tenere conferenze in Spagna, gli fui presentato come giovane assistente, egli ebbe modi con me quasi fossi un giovane collega. Per fare bella figura, dato che già allora curavo la schedatura delle pubblicazioni per l'informazione bibliografica che forniva la rivista *Labeo*, gli sciorinai titoli di monografie recentissime pervenute in redazione che m'erano passate tra le mani e mi erano parse interessanti. Ebbene, le conosceva

per Lui un punto di riferimento per tutta la vita. Peraltro lo aveva conosciuto quando nel 1936 Unamuno era stato destituito dalla carica di rettore una prima volta perché s'era opposto al governo repubblicano e una seconda volta, due mesi dopo, perché s'era ribellato al governo franchista. Nell'esperienza in Madrid, Iglesias ha sempre considerato suo Maestro ed iniziatore della moderna romanistica spagnola Ursicino Alvaro Suarez.

¹⁰ Le espressioni sono del Paricio, *Ars Juris* cit., 499.

¹¹ È dedicato, *et pour cause*, "A la gloriosa memoria de Contardo Ferrini": lo studioso, proclamato Beato, a cui accosterei la figura umana dell'Iglesias.

¹² Era stato stampato sempre a Barcellona nel 1950-51.

tutte e, senza farlo notare, me ne fece una sintetica ma approfondita recensione verbale, garbata pure quando il suo giudizio non era positivo. Nessuno ha letto tali 'resoconti' per l'ovvia ragione che non sono stati mai tradotti in scritti pur se sarebbe stato semplice. Capii che la scarne note bibliografiche del manuale erano frutto di letture critiche accuratissime; e che gli aggiornamenti del testo e delle note tenevano meditato conto della letteratura *in progress*, non delle liste di libri fornite dalle riviste. Un bell'esempio di probità di ricercatore.

Avendone accennato al Professore Guarino, fui invitato a stendere una breve 'lettura' del *Derecho Romano* in quarta edizione nel 1962. Da incosciente mi misi al lavoro, nonostante il libro nelle precedenti edizioni fosse stato recensito da studiosi dal calibro 90¹³. La recensione, se così la si può qualificare, la mia prima recensione, era essenzialmente descrittiva ma sentii il bisogno di concluderla con quanto sinceramente pensavo ed ancora ritengo¹⁴: "Organica completezza, ordinata chiarezza, informazione obiettiva su problemi e soluzioni altrui circa ogni istituto, documentazione bibliografica ed indicazioni delle fonti principali ... fanno di questo manuale una piccola enciclopedia dalla caratteristica singolare di poter essere letta tutta d'un fiato, giacché non consta di 'voci' autonome ordinate meccanicamente, ma di un fluente discorso unitario"¹⁵. Ovviamente non potevo conoscere ciò che poi entusiasticamente Arangio-Ruiz avrebbe detto di quel manuale.

4. Meno noto e valorizzato è un altro filone della produzione romanistica iglesiana. Ha giocato negativamente, io credo, anche la titolatura di tanti saggi, sillogi e monografie: *Del Derecho romano al Derecho moderno* (1949), *Derecho romano y esencia del Derecho* (1957), *Los adentros del Derecho romano* (1976), *Espíritu del Derecho romano* (1980, 2^a ed. 1991, tradotto pure in italiano nel 1984), *Defensa de los estudios romanísticos* (1981), *Presente y futuro del Derecho romano* (1981), *Elogio de Roma* (1984), *Roma, Claves*

¹³ La "lettura" concerneva la quarta edizione, del 1962, ed inaugurava la sezione del secondo fascicolo quadrimestrale dell'annata 1962 di *Labeo* (p. 237-239). Diedi poi notizia della quinta edizione con il "tagliacarte" a p. 414 di *Labeo* 1966.

¹⁴ L'undicesima edizione "revisada con la colaboración de Juan Iglesias-Redondo" (del 1993, anno in cui ha avuto anche una edizione messicana) – ritengo l'ultima, salva l'*editio minor* con destinazione prettamente didattica – è sempre a portata di mano su uno scaffaletto adiacente alla mia scrivania di lavoro.

¹⁵ L'apprezzamento un po' *extra ordinem* non dispiacque, se la parte finale è stata riprodotta, accanto a valutazioni encomiastiche di Albanese, Alvarez-Suarez, de Francisci, de Visscher, Kunkel ecc., nella rassegna di talune recensioni che è inclusa nell'opuscolo sul "*Curriculum vitae* del Prof. Juan Iglesias", di cui mi è stato fatto gradito omaggio e che conservo come ricordo prezioso.

históricas (1985), *La religión de la “diligentia”* (in “*Labeo*” 1991), e così via esemplificando. Non corrispondevano al gusto contemporaneo. E ciò ha distolto l’attenzione da molte proposte ricostruttive di motivi di fondo della struttura, dello sviluppo e dell’elaborazione del *ius Romanorum* che quegli studi disvelavano. L’insistere su valori fondanti di un ordinamento morto, ed il riproporli per togliere l’umanità dalla confusione e dalle miserie intellettuali che la affliggono erano fuori moda e sono sembrate celebrazioni¹⁶, improponibili, dell’antica esperienza giuridica romana. Del ‘modello giuridico’ romano non abbiamo più bisogno, specie nel mondo globalizzato e dalla economia finanziarizzata dei nostri tempi¹⁷.

Senonché nulla di tutto ciò, ritengo, era nelle intenzioni del professore Iglesias e – a ben leggere le pagine finemente cesellate, ed a soffermarsi adeguatamente sul vocabolo usato, proprio quello, scelto con la massima cura – non è neppure nei suoi scritti. La *concinnitas*, lo ho già sottolineato, era propria degli scritti dell’Iglesias. La ricercatezza ed eleganza del segno e dell’eloquio ne sono un altro tratto distintivo. Egli amava esprimersi con “miniaturas histórico-jurídicas”, molte delle quali furono raccolte in un volume di quasi duecento pagine nel 1992, e le “nuevas” nella seconda parte della raccolta di scritti *Arte del Derecho* del 1994¹⁸. Ma altre ancora sono sparse in pubblicazioni varie, da ultimo se non vado errato, nel n. 29 degli *Análes de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación* del 1999 con il titolo *Derecho (cogitata et visa)*.

5. Un esempio per tutti. Mi intrattengo soltanto su di esso, perché ne ho fatto cenno già altrove¹⁹: Iglesias tornò ripetutamente sull’*officium* del *civis*²⁰. In quale senso?

¹⁶ Guarino, fra pochi, in più di uno scritto ha notato che il libro dell’Iglesias, ben diverso rispetto ai ‘modelli’ di Jhering e Schulz, costituisce semmai una “sublimazione della grande esperienza romana”; e che “esige almeno due letture: la prima per informarsi e formarsi alla conoscenza e al gusto del diritto romano ...; la seconda per cogliere *in radice* il pensiero profondo (o il sentimento?) di lui”: cfr. ora Juan Iglesias, in Id., *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 78 ss. (vi sono accorpate la prefazione alla traduzione italiana ed un tagliacarte in *Labeo* 1990).

¹⁷ Ne individua da ultimo le ragioni di fondo F.P. Casavola, *Dal diritto romano al diritto europeo* (coll. *Lezioni magistrali*, V, Napoli 2006).

¹⁸ Editto dalla *Fundación Seminario de Derecho Romano “Ursicino Álvarez”*, è dedicato alla memoria di Franz Wieacker, e ad Antonio Guarino nell’ottantesimo genetliaco: v. pp. 129-160.

¹⁹ *Un romanista nel XX secolo*, in *SCDR*, 25, 2012, spec. 48 s.

²⁰ Cfr. *Estudios* cit., 68 ss.; 1985², 73 ss. L’esito delle ricerche al riguardo è condensato anche nella monografia *Espíritu del Derecho Romano* cit., 46 ss. (nella tr. it., 42 ss.): se è vero che “*qui suo iure utitur, neminem laedit*” (Gaio in D. 50.17.55, Paolo in D. 50.17.151), tuttavia “*male enim nostro iure uti non debemus*” (Gai 1.53, Celso in D. 6.1.38); non solo, “*homo homini deus, si suum*

A sottolinearne per primo la presenza nella civiltà cittadina romana fu forse Cicerone nel *De officiis*. L'Arpinate segnalava che era estraneo al pensiero greco il quale mirava piuttosto alla individuazione del 'sommo bene', mentre il rispetto dell'*officium* rientra fra 'le regole della vita di ogni giorno'. Quella 'regola' permeò così profondamente la cultura romana del principato adrianeo-antoniniano, che i *prudentes* di quella età²¹ fondarono una serie di posizioni e soluzioni sul senso umanitario. Il doveroso comportamento da tenere come cittadino si identificò con quello dell'uomo, dell'uomo dotato di *civilitas*. L'*officium*²² era insito nell'*humanitas* e viceversa²³.

Non si trattava però di "risolvere l'ordinamento giuridico in una fraternità generale"²⁴, bensì di assegnare al diritto una natura non dogmatica ma modellata sull'uomo e quindi, fra l'altro, adeguata a trasfondere il *ius* dei romani in una giuridicità comprensibile ed accettabile nelle diverse civiltà dell'orbe globalizzato che faceva capo a Roma.

Il rispetto dell'*officium*, secondo Iglesias, non significava soltanto autore-sponsabilità, né buona fede oggettiva, bensì pure afflato sociale in tutte le relazioni, nell'esercizio delle signorie sulle cose, nella produzione e nella mercatura, nella circolazione di uomini e beni. Va verificato dunque al di là di quello che impongono specifici comandi normativi, perché non è indifferente per il diritto quasi fosse un mero precetto etico. Iglesias lo riguarda come il risvolto della libertà che il diritto riconosce: se sono libero di autodeterminarmi, devo io stesso individuare il modo corretto di comportarmi, il limite da non valicare.

L'*officium* costituisce il minimo comun denominatore di 'virtù' individuali che la vita sociale suggerisce ed esige: *amicitia, fides, reverentia, pietas*. Questo – fa intendere Iglesias – l'insegnamento senza tempo, il principale 'lascito' dell'esperienza giuridica romana alla posterità.

Certo l'*officium* è un 'valore', come tale impalpabile giacché *tangi non potest* ma soltanto *cerni animo potest*. Qualcuno potrebbe essere indotto a inserirlo

officium sciat" dice Cecilio Stazio. All'*officium* devono improntare i loro comportamenti il *paterfamilias* e il marito al momento della restituzione della dote, ma anche il socio, il tutore. Insomma ogni cittadino. Anche terminologicamente "*civis* viene a fondersi in maniera inscindibile con lo stesso significato di *officium*".

²¹ L'unificazione dei due momenti è di F.P. Casavola, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, XI.

²² Quando si voleva esprimere una accuratezza eccessivamente scrupolosa, meticolosa nel compimento del proprio dovere troviamo *religio officiis*.

²³ Per tutti: H. Schadewaldt, *Humanitas Romana*, in ANRW. I.4, Berlin-New York 1973, 43 ss.; A. Palma, *Humanior interpretatio*, "*Humanitas*" nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino 1992, *passim*.

²⁴ La notazione è in F. Schulz, *Principii del diritto romano*, tr. it. di V. Arangio-Ruiz, Firenze 1946.

nella fascia extragiuridica dell' 'etica'. Non è così. Volendo riecheggiare, non abbracciare necessariamente, le categorie crociane, direi che esso appartenga piuttosto alla 'pratica'; ed hegelianamente dovremmo convenire che in quanto 'ideale' non può non essere anche 'reale'.

6. La proposizione della giuridicità dell' *officium* da parte di Iglesias infatti si traduce, si può e deve tradurre in non irrilevanti momenti della vita giuridicamente ordinata: dalla regolazione della responsabilità, alla costruzione della negozialità²⁵.

Soprattutto se si affermerà la dottrina della funzione "rimediale" del diritto – che sta attraendo i civilisti e gli amministrativisti italiani (e non solo) – la considerazione dell' *officium* fungerà da traccia di soluzione di molte controversie, civili ed amministrative. La funzione rimediale del diritto in un certo senso presuppone la valenza prescrittiva dell' *officium*. E se è vero, come almeno parzialmente è vero, che gli ordinamenti giuridici dei paesi dell' Europa continentale hanno le loro radici nel diritto romano, tale valenza dovrà essere considerata un principio generale che informa quegli ordinamenti e che deve essere rispettato da tutte le giurisdizioni dell' EU²⁶.

L'osservanza dell' *officium* di uomo e di cittadino dà modo ai giudici di muoversi in una traiettoria che dia rilevanza, al di là delle tutele tipizzate, all'interesse concreto prospettato loro.

Chi agisce in giudizio perché si ritiene leso non deve necessariamente denunciare la invasione della propria sfera giuridica o l'alterazione di un sinallagma, ma può chiedere ed ottenere la protezione puntuale di una fondata obiettiva aspettativa derivante da un contatto sociale qualificato, il cui svolgimento non può rimanere indifferente per l'ordine giuridico se non ha vita fisiologica ma l'altro soggetto ne profitta incurante dell' *officium* che dovrebbe presiedere al suo comportamento. Questi non può invocare di aver agito secondo gli standards ritenuti congrui dalle astratte norme vigenti, di aver ritenuto perciò di non fare torto ad altri.

Del resto, analogo criterio, direi la medesima *ratio*, presiede anche all'orientamento più recente di distribuzione dell' *onus probandi* il quale, superando la regola del ' *qui dicit...* ', segue il criterio della così detta "vicinanza (o prossimità) della prova": criterio che sembra aver ispirato già soluzioni casistiche di taluni

²⁵ Rinvio al mio *L'autonomia dei privati, Prospezioni e prospettazioni futuribili*, Napoli 2013, 9 ss.

²⁶ Per quel che riguarda l'Italia basti ricordare rispettivamente l'art. 12, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale e prima ancora l'art. 117 Cost. E ci si ferma a rinvii normativi essenziali.

giuristi del tardo principato quali Celso (in D. 22.3.17, forse pure D. 22.3.11) e Giuliano (in D. 22.3.20)²⁷.

Quanto all'autonomia negoziale, specie se essa, sulla base dei principi costituzionali si potrà espandere dal campo dei rapporti contrattuali a contenuto economico a quelli anche unilaterali che attengano pure a situazioni che riguardino la dignità della persona senza risvolti economici, si apriranno varchi oggi imprevedibili all'applicazione del criterio della doverosità del sostrato etico-sociale dei negozi privati.

D'altra parte, una disposizione delle carte costituzionali (in quella italiana l'art. 2, ma proposizioni simili si riscontrano in altri testi di costituzioni e di atti internazionali) detta che lo stato "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Nessuno può dubitare che non si tratti di precetto giuridico di massimo rango e lo si debba invece intendere come etico principio soltanto con funzione suasive. Né può negare che si applichi anche al contenuto di un negozio ed alla sua attuazione, ché è proprio nell'esplicazione dell'autonomia del singolo e di formazioni sociali, nella concretizzazione, che (statisticamente almeno) si potrebbe per lo più verificare la pretermissione del valore della solidarietà economico-sociale e, perché no, politica.

Insomma, in ultima analisi, l'*officium* equivale a farci guidare nell'agire dalla nostra comune umanità.

È questo che quel che voleva dirci, senza enfasi ma con la pacatezza sua propria, il professore Juan Iglesias, che mi consta abbia personalmente sempre praticato quel che la coscienza gli dettava come *officium* sia nel pubblico che nel privato.

Mi piace ripetere perciò con il mio Maestro Antonio Guarino²⁸ che mai come in questo caso si rende necessario uscire dalla pagina scritta e "andare alla ricerca personale dell'autore, come uomo a tutto tondo, come (*todo*) 'h o m b r e'".

Vincenzo Giuffrè
(Emerito Università "Federico II" Napoli)

²⁷ Cfr. il mio saggio *I dilemmi della "necessitas probandi"*, in V. Giuffrè, *Il bisogno del diritto*, II. *Esperienze romane e moderne*, Napoli 2013, 79 ss.

²⁸ Giuffrè, *I dilemmi* cit., 78.